

EMENDAMENTI 001-035

presentati da Commissione giuridica

Relazione**Arlene McCarthy****A7-0292/2012**

Obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Proposta di direttiva (COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD))

Emendamento 1**Proposta di direttiva****Considerando 4***Testo della Commissione*

(4) In base alla relazione e alla comunicazione della Commissione, occorre ridurre l'onere amministrativo associato agli obblighi correlati all'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati a carico dei piccoli e medi emittenti, in modo tale da migliorare il loro accesso ai capitali. L'obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione o delle relazioni finanziarie trimestrali rappresenta un onere significativo per **gli** emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, senza rappresentare un beneficio per la tutela degli investitori. Inoltre, detto obbligo incoraggia i risultati a breve termine, a scapito degli investimenti a lungo termine. Per stimolare una creazione sostenibile di valore e una strategia d'investimento a lungo termine, è fondamentale ridurre la

Emendamento

(4) In base alla relazione e alla comunicazione della Commissione, occorre ridurre l'onere amministrativo associato agli obblighi correlati all'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati a carico dei piccoli e medi emittenti, in modo tale da migliorare il loro accesso ai capitali. L'obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione o delle relazioni finanziarie trimestrali rappresenta un onere significativo per **i piccoli e medi** emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, senza rappresentare un beneficio per la tutela degli investitori. Inoltre, detto obbligo incoraggia i risultati a breve termine, a scapito degli investimenti a lungo termine. Per stimolare una creazione sostenibile di valore e una strategia d'investimento a lungo termine, è

pressione a breve termine sugli emittenti e fornire agli investitori alcuni incentivi ad adottare un approccio a più lungo termine. Pertanto, occorre abolire l'obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione.

fondamentale ridurre la pressione a breve termine sugli emittenti e fornire agli investitori alcuni incentivi ad adottare un approccio a più lungo termine. Pertanto, occorre abolire l'obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione **a carico dei piccoli e medi emittenti**.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per ridurre ulteriormente l'onere amministrativo per i piccoli e medi emittenti e per garantire la comparabilità delle informazioni, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in prosieguo "AESFEM"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, emanerà orientamenti, tra cui anche formati standard o modelli, specificando le informazioni da includere nella relazione sulla gestione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Ai fini di una maggiore trasparenza dei pagamenti effettuati a favore dei governi, occorre che gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato **e che operano nell'industria estrattiva o forestale primaria** comunichino annualmente in una relazione separata i pagamenti effettuati ai governi nei paesi in cui operano. È opportuno che **in questa relazione siano menzionati** anche i tipi di pagamento **paragonabili a** quelli dichiarati in base all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (Extractive

Emendamento

(7) Ai fini di una maggiore trasparenza dei pagamenti effettuati a favore dei governi, occorre che gli emittenti **operanti nell'industria estrattiva, nell'utilizzo delle foreste primarie e nel settore bancario, edile e delle telecomunicazioni** e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato comunichino annualmente i pagamenti effettuati ai governi nei paesi in cui operano **e determinate informazioni contestuali. La divulgazione di tali dati si prefigge l'obiettivo di consentire agli investitori di prendere decisioni più**

Industry Transparency Initiative – EITI), **mettendo così** a disposizione della società civile informazioni che inducano i governi dei paesi ricchi di risorse a giustificare le proprie entrate derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali. Tale iniziativa integra anche il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e il regolamento sul legno che impone agli operatori del settore di esercitare la dovuta diligenza per evitare l'importazione nell'Unione di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Gli obblighi sono stabiliti in dettaglio al capo 9 della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

informate e di migliorare il governo societario e può contribuire a limitare l'evasione fiscale. Nel caso di emittenti che operano nell'industria estrattiva o nell'utilizzo delle foreste primarie, è opportuno che tra le informazioni comunicate figurino anche i tipi di pagamento sulla scia di quelli dichiarati in base all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (Extractive Industry Transparency Initiative – EITI), **tra altre norme in materia di comunicazione. La comunicazione dei pagamenti ai governi dovrebbe mettere a disposizione della società civile, compresi gli investitori,** informazioni che inducano i governi dei paesi ricchi di risorse a giustificare le proprie entrate derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali. Tale iniziativa integra anche il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e il regolamento sul legno che impone agli operatori del settore di esercitare la dovuta diligenza per evitare l'importazione nell'Unione di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. **Le informazioni dovrebbero essere comunicate seguendo una ripartizione per paese, nel caso degli emittenti, e per progetto, nel caso di tutti gli emittenti operanti nell'industria estrattiva o forestale primaria, dove per progetto si intende l'equivalente di attività regolate da un singolo contratto, licenza, locazione, concessione o altro negozio giuridico simile con un governo, dal quale scaturiscano obblighi di pagamento, se un pagamento o pagamenti connessi ripetuti dello stesso tipo sono superiori a 80 000 EUR. Occorre prevedere norme atte a garantire che tale soglia non possa essere aggirata. Ai fini della trasparenza e della tutela degli investitori, la presente direttiva stabilisce i principi riguardanti la comunicazione dei pagamenti effettuati a favore dei governi, come la segnalazione integrata, la rilevanza, la segnalazione per progetto, l'universalità, l'eshaustività e la comparabilità. I consigli amministrativi**

delle imprese accettano la relazione e il presupposto che essa sia stata elaborata con la dovuta diligenza e la debita attenzione nonché al meglio della conoscenza e della capacità dell'autore. Gli obblighi sono stabiliti in dettaglio al capo 9 della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) In diverse parti del mondo, per esempio nella Repubblica democratica del Congo, i conflitti armati sono strettamente legati ai ricavi derivanti dallo sfruttamento illegale di minerali. L'interruzione di tale collegamento contribuirebbe a ridurre l'incidenza e l'intensità di conflitti. Una soluzione potrebbe essere quella di obbligare gli emittenti europei che estraggono minerali dalle regioni afflitte o a rischio di conflitti armati di esercitare la dovuta diligenza per garantire che le loro filiere non abbiano connessioni con le parti in conflitto. Se, da un lato, un'iniziativa di questo tipo dovrebbe rispettare pienamente gli interessi delle parti interessate locali, dall'altro, l'EITI e le raccomandazioni sulla dovuta diligenza e la responsabile gestione della filiera dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo potrebbero fungere da utili punti di riferimento. Al fine di ottenere un quadro più preciso di questa possibile soluzione, è importante che esaminare ulteriormente nel contesto dell'Unione la fattibilità dell'introduzione di un tale obbligo e l'impatto che ne deriverebbe.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Un regime armonizzato per la notifica delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto, in particolare per quanto riguarda l'aggregazione delle partecipazioni azionarie con la detenzione di strumenti finanziari, dovrebbe aumentare la certezza del diritto, migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi per gli investitori transfrontalieri. Occorre pertanto che gli Stati membri non siano autorizzati ad adottare, in questo settore, norme più stringenti *o divergenti* rispetto a quelle disposte dalla direttiva 2004/109/CE. Tuttavia, tenendo in considerazione le differenze esistenti nella concentrazione della proprietà all'interno dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri possano continuare a definire soglie inferiori per la notifica delle partecipazioni con diritto di voto.

Emendamento

(10) Un regime armonizzato per la notifica delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto, in particolare per quanto riguarda l'aggregazione delle partecipazioni azionarie con la detenzione di strumenti finanziari, dovrebbe aumentare la certezza del diritto, migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi per gli investitori transfrontalieri. Occorre pertanto che gli Stati membri non siano autorizzati ad adottare, in questo settore, norme più stringenti rispetto a quelle disposte dalla direttiva 2004/109/CE. Tuttavia, tenendo in considerazione le differenze esistenti nella concentrazione della proprietà all'interno dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri possano continuare a definire soglie inferiori per la notifica delle partecipazioni con diritto di voto; ***è comunque opportuno valutare la possibilità di introdurre misure volte a incentivare gli investimenti a lungo termine nonché un obbligo di piena trasparenza del voto per i titoli azionari presi in prestito. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter continuare ad applicare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e alle altre transazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di un'impresa, che sono disciplinate dalle autorità di vigilanza designate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto¹, che stabilisce obblighi di divulgazione più stringenti rispetto alla direttiva 2004/109/CE.***

¹ *GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.*

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per tenere conto degli sviluppi tecnici, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea **per modificare il metodo di calcolo del numero dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari, per specificare il tipo di strumenti finanziari soggetti all'obbligo di notifica** e per precisare i contenuti della notifica di detenzioni rilevanti di strumenti finanziari. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori, tra l'altro a livello di esperti. Occorre che la Commissione, nel corso della preparazione e della redazione degli atti delegati, garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata della documentazione rilevante al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(12) Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per precisare i contenuti della notifica di detenzioni rilevanti di strumenti finanziari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per migliorare il rispetto dei requisiti della direttiva 2004/109/CE, e alla luce della comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari", occorre migliorare i poteri sanzionatori delle autorità competenti, che devono soddisfare determinati requisiti essenziali. Nello specifico, è opportuno che le autorità competenti possano sospendere l'esercizio dei diritti di voto dei titolari di azioni e strumenti finanziari che non adempiono agli obblighi di notifica e imporre sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate per essere dissuasive. Affinché le sanzioni abbiano un

Emendamento

(14) Per migliorare il rispetto dei requisiti della direttiva 2004/109/CE, e alla luce della comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari", occorre migliorare i poteri sanzionatori delle autorità competenti, che devono soddisfare determinati requisiti essenziali. Nello specifico, **per le violazioni più gravi e non colpose**, è opportuno che le autorità competenti possano sospendere l'esercizio dei diritti di voto dei titolari di azioni e strumenti finanziari che non adempiono agli obblighi di notifica, **se tali diritti di voto superano la soglia di notifica**, e imporre sanzioni

effetto dissuasivo sul grande pubblico, occorre che esse siano di norma pubblicate, ad eccezione *di determinate circostanze ben definite*.

pecuniarie sufficientemente elevate per essere dissuasive. Affinché le sanzioni abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico, occorre che esse siano di norma pubblicate, ad eccezione *del caso in cui tale pubblicazione sia contraria alle leggi nazionali vigenti o metta seriamente a repentaglio le indagini ufficiali in corso*.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Un formato elettronico armonizzato per la comunicazione delle informazioni apporterebbe grandi benefici agli emittenti stabiliti nell'Unione, in quanto faciliterebbe la creazione di un sistema d'informazione unico che potrebbe essere utilizzato anche in altri settori. Pertanto, la preparazione dei bilanci in un formato elettronico unico di comunicazione dovrebbe diventare obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2018, dopo un adeguato periodo di preparazione e di prova. Occorre che l'AESFEM elabori progetti di norme di regolamentazione soggetti all'adozione della Commissione, volti a specificare il formato elettronico di comunicazione e contenenti i dovuti riferimenti alle opzioni tecnologiche attuali e future, quali l'eXtensible Business Reporting Language (XBRL). È opportuno che, preliminarmente all'adozione delle norme di regolamentazione, la Commissione conduca insieme all'AESFEM un'analisi adeguata dei possibili formati elettronici di comunicazione e svolga opportuni test in tutti gli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2004/109/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione

In caso di certificati di deposito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari, a prescindere dal fatto che tali valori siano ammessi o meno alla negoziazione in un mercato regolamentato;

Emendamento

In caso di certificati di deposito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari, a prescindere dal fatto che tali valori siano ammessi o meno alla negoziazione in un mercato regolamentato. ***Entro il 31 dicembre 2012, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui esamina le varie possibilità di definizione di piccoli e medi emittenti europei.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro d'origine può assoggettare un emittente ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva, ma non può ***imporgli*** di pubblicare informazioni periodiche diverse dalle relazioni finanziarie annuali di cui all'articolo 4 e dalle relazioni finanziarie semestrali di cui all'articolo 5.

Lo Stato membro d'origine non può assoggettare un possessore di azioni, o una persona fisica o giuridica di cui agli articoli 10 e 13, ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva, ma può ***tuttavia*** definire soglie di notifica inferiori rispetto a quelle definite all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento

1. Lo Stato membro d'origine può assoggettare un emittente ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva, ma non può ***imporre ai piccoli e medi emittenti*** di pubblicare informazioni periodiche diverse dalle relazioni finanziarie annuali di cui all'articolo 4 e dalle relazioni finanziarie semestrali di cui all'articolo 5.

Lo Stato membro d'origine non può assoggettare un possessore di azioni, o una persona fisica o giuridica di cui agli articoli 10 e 13, ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva, ma può:

a) definire soglie di notifica inferiori rispetto a quelle definite all'articolo 9, paragrafo 1;

b) ***applicare disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e alle***

altre transazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di un'impresa, che sono regolamentate dalle autorità di vigilanza designate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(3) *All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7:*

Emendamento

3) *l'articolo 4 è così modificato:*

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a (nuova)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'emittente pubblica la sua relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dopo la fine di ciascun esercizio finanziario e assicura che resti a disposizione del pubblico [...]."

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b (nuova)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in prosieguo "AESFEM"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), emana orientamenti, tra cui formati standard o modelli,

Emendamento

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in prosieguo "AESFEM"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), emana orientamenti, tra cui formati standard o modelli,

specificando le informazioni da includere nella relazione sulla gestione.

specificando le informazioni da includere nella relazione sulla gestione. ***Tali orientamenti sono proporzionati e tengono conto della dimensione relativa degli emittenti al fine di assoggettare i piccoli e medi emittenti a un regime semplificato.***";

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c (nuova)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"7 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 tutte le relazioni finanziarie annuali sono predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione.

L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare il formato elettronico di comunicazione e contenenti i dovuti riferimenti alle opzioni tecnologiche attuali e future, quali l'eXtensible Business Reporting Language (XBRL), e li presenta alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Preliminarmente all'adozione delle norme tecniche di regolamentazione, la Commissione conduce insieme all'AESFEM un'analisi adeguata dei possibili formati elettronici di comunicazione e svolge opportuni test in tutti gli Stati membri."

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2004/109/CE
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

(4) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. L'AESFEM emana orientamenti, tra cui formati standard o modelli, specificando le informazioni da includere nella relazione intermedia sulla gestione."

Emendamento

soppresso

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2004/109/CE
Articolo 6

Testo della Commissione

Gli Stati membri impongono agli emittenti operanti nell'industria estrattiva **o forestale primaria, in base alla definizione fornita nel [...]**, di pubblicare su base annua una relazione sui pagamenti effettuati ai governi, conformemente al capo 9 della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*). La relazione viene pubblicata entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario e resta a disposizione del pubblico **per almeno cinque anni**. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato.

Emendamento

Gli Stati membri impongono agli emittenti operanti nell'industria estrattiva, **nell'utilizzo delle foreste primarie e nel settore bancario, edile o delle comunicazioni** di pubblicare su base annua una relazione sui pagamenti effettuati ai governi, conformemente **all'articolo 6 bis della presente direttiva e** al capo 9 della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio. La relazione viene pubblicata entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario e resta a disposizione del pubblico. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2004/109/CE
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 6 bis

Principi per la comunicazione dei pagamenti effettuati ai governi

Ai fini della trasparenza e della tutela degli investitori, gli Stati membri impongono l'applicazione dei seguenti principi alla comunicazione dei pagamenti effettuati ai governi:

a) segnalazione integrata: la relazione sui pagamenti ai governi e determinate informazioni contestuali sono presentate in un formato facilmente accessibile e comparabile;

b) rilevanza: i pagamenti o pagamenti connessi ripetuti sono comunicati soltanto se superano l'importo di 80 000 EUR;

c) segnalazione per progetto per gli emittenti operanti nell'industria estrattiva o nell'utilizzo delle foreste primarie: la comunicazione dei pagamenti ai governi in tali settori è anch'essa effettuata per progetto; la definizione di progetto è in linea con il capo 9 della direttiva 2012/.../UE relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese;

d) universalità: non sono autorizzate esenzioni, ad esempio per alcuni paesi in cui operano gli emittenti, che abbiano un effetto distorsivo e consentano agli emittenti di strumentalizzare requisiti poco rigorosi in materia di trasparenza;

e) esaustività: tutte le entrate e tutti i pagamenti pertinenti versati ai governi sono segnalati, in linea con il capo 9 della direttiva 2012/.../UE [direttiva contabile];

f) comparabilità: la comunicazione di tutti i pagamenti ai governi è tale da consentire la facile comparazione dei dati relativi a paesi diversi."

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 6 ter

Impegno in materia di trasparenza

Gli Stati membri incoraggiano gli emittenti a cooperare con i governi degli Stati ospitanti per pervenire ad accordi sulla trasparenza.";

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli *articoli 4, 5 e 6* non si applicano a emittenti come lo Stato, le autorità regionali o locali di uno Stato, gli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri a prescindere dal fatto che esse emettano o meno azioni o altri valori mobiliari.

1. Gli *articoli 4 e 5* non si applicano a emittenti come lo Stato, le autorità regionali o locali di uno Stato, gli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri a prescindere dal fatto che esse emettano o meno azioni o altri valori mobiliari.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di calcolo della soglia del 5% di cui alla lettera a) del

soppresso

primo comma nel caso di un gruppo di società, tenendo in considerazione l'articolo 12, paragrafi 4 e 5.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2013.

Emendamento

soppresso

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 5

Testo della Commissione

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure atte a specificare il metodo di calcolo della soglia del 5% di cui alla lettera a) del primo comma nel caso di un gruppo di società, tenendo in considerazione l'articolo 12, paragrafi 4 e 5.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

*(7 bis) l'articolo 12 è così modificato:
a) al paragrafo 2, parte introduttiva*

parte introduttiva è sostituito dalla seguente:

"La notifica all'emittente è effettuata il più presto possibile ma comunque entro due giorni di negoziazione a decorrere da quello in cui l'azionista, o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 10,";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, e comunque entro due giorni di negoziazione a decorrere da tale ricevimento, l'emittente rende pubbliche le informazioni contenute nella notifica.";

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) strumenti finanziari che, **alla scadenza**, conferiscono al possessore, in virtù di un accordo formale, il diritto incondizionato ad acquisire o la facoltà di acquisire azioni, già emesse, che conferiscono diritti di voto di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato;

Emendamento

a) strumenti finanziari che conferiscono al possessore, in virtù di un accordo formale, il diritto incondizionato ad acquisire o la facoltà di acquisire azioni, già emesse **o da emettere**, che conferiscono diritti di voto di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato;

Motivazione

La presente disposizione dovrebbe essere ampliata per includervi gli strumenti connessi o relativi alle azioni che non sono state ancora emesse, come i titoli convertibili. Si tratta di strumenti che hanno un effetto economico simile alla detenzione di uno strumento con il diritto ad acquisire le azioni sottostanti. Tali strumenti implicano la facoltà del possessore di ottenere un interesse nell'emittente e quindi, ai fini di una piena conoscenza dell'assetto dei diritti di voto, dette detenzioni dovrebbero essere incluse.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) strumenti finanziari **con effetti economici simili a quelli** di cui alla lettera a), con diritto o meno a regolamento fisico.

Emendamento

b) strumenti finanziari **che non sono inclusi nella lettera a), ma che sono relativi alle azioni di cui alla suddetta lettera e che hanno un effetto economico simile agli strumenti finanziari** di cui alla **suddetta** lettera, con diritto o meno a regolamento fisico.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che siano inclusi gli strumenti finanziari con un effetto economico simile e relativi alle azioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 13 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

1 bis. Il numero di diritti di voto viene calcolato in base all'intero importo nozionale di azioni sottostanti allo strumento finanziario. A tale scopo, il possessore aggrega e notifica tutti gli strumenti finanziari riguardanti lo stesso emittente sottostante. Per il calcolo dei diritti di voto, vengono prese in considerazione soltanto le posizioni lunghe. Le posizioni lunghe non vengono compensate con le posizioni corte relative allo stesso emittente sottostante.

L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per

Emendamento

1 bis. Il numero di diritti di voto viene calcolato in base all'intero importo nozionale di azioni sottostanti allo strumento finanziario, **tranne nel caso degli strumenti finanziari di cui al secondo comma**. A tale scopo, il possessore aggrega e notifica tutti gli strumenti finanziari riguardanti lo stesso emittente sottostante. Per il calcolo dei diritti di voto, vengono prese in considerazione soltanto le posizioni lunghe. Le posizioni lunghe non vengono compensate con le posizioni corte relative allo stesso emittente sottostante.

Per gli strumenti finanziari non regolati fisicamente, il numero di diritti di voto è calcolato in base all'adeguamento del delta. Pertanto, le azioni sottostanti relative allo strumento finanziario sono calcolate nella proporzione pari al delta dello strumento in un qualsiasi momento determinato.

L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per

specificare il metodo di calcolo del numero di diritti di voto, di cui al primo comma, in caso di strumenti finanziari relativi ad un paniere di azioni o ad un indice.

specificare:

a) il metodo di calcolo del numero di diritti di voto, di cui al primo comma, in caso di strumenti finanziari relativi ad un paniere di azioni o ad un indice;

b) i metodi di determinazione del delta ai fini del calcolo dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari non regolati fisicamente, come previsto dal secondo comma.

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2013.

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera c

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure atte a:

(a) modificare il metodo di calcolo del numero dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 bis;

(b) specificare i tipi di strumenti che possono essere considerati strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1 ter;

Emendamento

2. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i contenuti della notifica da effettuare, il periodo di notifica e i soggetti a cui deve essere effettuata, come disposto al paragrafo 1.

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del

(c) specificare i contenuti della notifica da effettuare, il periodo di notifica e i soggetti a cui deve essere effettuata, come disposto al paragrafo 1.”

(La lettera c) della proposta della Commissione è divenuta in parte il primo comma dell'emendamento del Parlamento.)

Motivazione

Sarebbe più opportuno che l'AESFEM specificasse i contenuti della notifica da effettuare. Un elenco chiuso degli strumenti (che deriverebbe dall'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b)) non consentirebbe l'innovazione del mercato e potrebbe incidere sull'efficacia del nuovo sistema. Nel caso in cui il ricorso ad un elenco fosse ritenuto necessario, l'elenco indicativo dell'AESFEM di cui all'articolo 13, paragrafo 1 ter, dovrebbe essere sufficiente.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) regole **relative all'**interoperabilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione utilizzate dai meccanismi nazionali designati ufficialmente e regole **riguardanti l'**accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione, di cui al paragrafo 2.

Emendamento

c) regole **per garantire l'**interoperabilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione utilizzate dai meccanismi nazionali designati ufficialmente e regole **per assicurare l'**accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione, di cui al paragrafo 2.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 21 bis

1. È istituito un punto d'accesso elettronico europeo ("il punto d'accesso").

2. Il sistema di interconnessione del meccanismo di stoccaggio centrale è composto da:

– i meccanismi di stoccaggio centrale degli Stati membri;

– il portale che funge da punto d'accesso elettronico europeo.

3. Gli Stati membri garantiscono l'interoperabilità dei rispettivi meccanismi di stoccaggio centrale all'interno del sistema tramite il punto d'accesso."

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Gli** Stati membri dispongono che le rispettive autorità competenti possano applicare sanzioni e misure amministrative adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e assicurano che siano applicate. **Le** sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

1. **Fatti salvi i poteri delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 24 e il diritto degli** Stati membri **di imporre sanzioni penali, questi ultimi** dispongono che le rispettive autorità competenti possano applicare sanzioni e misure amministrative adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e assicurano che siano applicate. **Tutte le** sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 28 bis – paragrafi 2 e 2 bis (nuovi)

Testo della Commissione

2. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti conformemente all'articolo 24, gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le sanzioni e misure

Emendamento

2. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti conformemente all'articolo 24, gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le sanzioni e misure

amministrative applicabili includano almeno quanto segue:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;
- b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
- c) il potere di sospendere l'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato qualora l'autorità competente rilevi che le disposizioni della presente direttiva in materia di notifica delle partecipazioni rilevanti siano state violate dal possessore di azioni o di altri strumenti finanziari o da una persona fisica o giuridica di cui agli articoli 10 o 13;

d) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente;

e) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 di EUR;

f) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati.

Ai fini del primo comma, lettera d), se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.

Ai fini del primo comma, lettera e), negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale il valore corrispondente a 5 000 000 di EUR in valuta nazionale è

amministrative applicabili includano almeno quanto segue:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione **conformemente all'articolo 28 ter**;
- b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
- c) **per le violazioni più gravi e non colpose**, il potere di sospendere l'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato qualora l'autorità competente rilevi che le disposizioni della presente direttiva in materia di notifica delle partecipazioni rilevanti siano state violate dal possessore di azioni o di altri strumenti finanziari o da una persona fisica o giuridica di cui agli articoli 10 o 13, **nella misura in cui questi diritti di voto superino le soglie di notifica**;

d) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente;

e) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 di EUR;

Ai fini del primo comma, lettera d), se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.

Ai fini del primo comma, lettera e), negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale il valore corrispondente a 5 000 000 di EUR in valuta nazionale è

calcolato in base al tasso di cambio ufficiale al [data di entrata in vigore della presente direttiva - inserire la data].

calcolato in base al tasso di cambio ufficiale al [data di entrata in vigore della presente direttiva - inserire la data].

2 bis. Gli Stati membri possono introdurre sanzioni o misure aggiuntive o sanzioni amministrative pecuniarie di livello maggiore rispetto a quelle previste dalla presente direttiva.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 28 ter

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura applicata per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, a meno che la pubblicazione non metta ***gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.***

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano pubblicare ogni sanzione o misura applicata per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione, a meno che la pubblicazione non ***sia conforme alle leggi nazionali vigenti o metta seriamente a repentaglio le indagini ufficiali in corso.***

Motivazione

Adeguamento al testo dell'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 28 quater – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Gli Stati membri lasciano alla discrezione delle autorità competenti la

scelta, caso per caso, del tipo di sanzioni o misure amministrative e del livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, tenendo conto della necessità che le misure e le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 28 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri *assicurano che*, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, *le autorità competenti tengano* conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

Emendamento

1. Gli Stati membri *impongono alle loro autorità competenti*, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, *di tenere* conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Revisione

Entro il [tre anni dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea] la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della direttiva stessa, in particolare per quanto concerne i seguenti elementi:

- le modalità di comunicazione dei pagamenti effettuati ai governi, in particolare per quanto riguarda la portata degli obblighi in parola, le soglie e le modalità di trasmissione dell'informazioni suddivise per progetto, e l'applicazione dei principi da rispettare a tale proposito;*
- l'applicazione delle esenzioni*

dall'obbligo di comunicazione applicabili a emittenti come lo Stato, le autorità regionali o locali e gli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro;

– il funzionamento del sistema di interconnessione del meccanismo di stoccaggio centrale;

– qualsiasi altra norma necessaria o opportuna, nell'interesse pubblico o ai fini della tutela degli investitori;

– l'applicazione di sanzioni.

La relazione è trasmessa, se del caso, unitamente a una proposta legislativa.